

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di pulizia locali ed igiene ambientale delle caserme della Guardia di Finanza dislocate nella Regione Liguria – Periodo 2016 – 2018  
**CIG n.6378468E4B.**

## **Pubblicazione FAQ.**

### **Quesito N.1**

Si chiede se le referenze bancarie devono essere presentate oltre che dalle consorziate anche dal Consorzio.

### **Risposta n.1**

Il disciplinare di gara nella fattispecie richiesta, al paragrafo 9.c.1), non specifica nel dettaglio il tipo di consorzio che partecipa alla gara ma si limita a disporre che:

**“I concorrenti**, a pena di esclusione, devono presentare idonee referenze bancarie, da documentare mediante dichiarazioni rilasciate da almeno 2 istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993.

Le referenze bancarie devono essere presentate da ciascun componente il RTI o, in caso di **consorzio**, da tutte le imprese consorziate”.

Il tenore letterale della citata disposizione, che manifesta la volontà di questa Stazione Appaltante, indica che, la suddetta modalità di attestazione della capacità economico-finanziaria (referenze bancarie), va riferita alle **imprese concorrenti**.

Nell'ipotesi in cui l'impresa concorrente sia un **Consorzio**, costituito ai sensi **dell'art. 34, lett. b) e c)**, del Codice, è quest'ultimo che deve produrre le referenze bancarie, atteso che esso è un soggetto dotato di **personalità giuridica autonoma** rispetto alle imprese consorziate.

Quanto sopra, in aderenza a quanto previsto dall'art. 35, comma 1 del Codice, relativamente al possesso dei requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento.

Di contro, nei Consorzi Ordinari, ex art. 34, comma 1, lett. e), del Codice, venendo meno il presupposto di cui sopra ovvero la mancanza di personalità giuridica, il possesso dei requisiti va verificato in capo alle singole imprese riunite, pertanto, le referenze bancarie devono essere presentate da tutte le imprese consorziate.

### **Quesito N.2**

Si chiede se le certificazioni devono essere presentate esclusivamente dalle ditte consorziate o anche dal consorzio.

### **Risposta n.2**

Il Disciplinare di gara, al paragrafo 9.d.1), dispone che **i concorrenti**, a pena di esclusione, devono dimostrare il possesso della certificazione di sistema di garanzia della qualità in esso richiamate.

Si prevede, inoltre, che “le predette certificazioni dovranno essere possedute dalle singole imprese anche se raggruppate o **consorziate ex art. 34, lettere b) e c)**, del Codice”.

Il tenore letterale della citata disposizione indica che le predette certificazioni devono essere possedute da tutti i **concorrenti**.

Più in dettaglio, per i consorzi, si chiarisce che:

1. nel caso di ConSORZI Ordinari il requisito deve essere posseduto da tutte le consorziate;
2. nel caso di ConSORZI Stabili, di ConSORZI fra società cooperative di produzione e lavoro e di ConSORZI tra imprese artigiane, il requisito deve essere posseduto dal ConSORZIO stesso, in quanto **concorrente** alla gara, e dalle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre alla gara, atteso quanto espressamente previsto nel disciplinare di gara con il richiamo all'**art. 34, lettere b) e c)**, del Codice.